



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 10 Del 01-03-2023

COPIA

Oggetto: Fondo di garanzia debiti commerciali (F.G.D.C.) ex art. 1, commi 859-869, della legge n. 145/2018 e s.m.i. Provvedimenti.

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di marzo alle ore 11:40, in Orsogna e nella casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Salerni Ernesto	SINDACO	P
MARINUCCI ANDREA	VICESINDACO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	ASSESSORE	A
TIVOLESI GIULIANA	ASSESSORE	P
MONTEFUSCO TIZIANA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE MANGIAPANE BARBARA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione	S	Immediatamente eseguibile	N
Soggetta a ratifica	N		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PROPONENTE: SINDACO

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.83 in data 14/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170 del D. Lgs. n.267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.35 in data 29/07/2021, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.149 in data 29/12/2021 ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.05 in data 10/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.10 in data 10/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione del Bilancio Finanziario 2022/ 2024;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale N.10 del 28/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2022;
- Con DM del 13/12/2022 pubblicato sulla GURI SG n.295 del 19/12/2022 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2023 /2025 al 31/03/2023;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale N.108 del 30/12/2022 è stato preso atto dell'esercizio provvisorio confermando risorse ed obiettivi ai Responsabili dei Servizi nelle more di approvazione del Bilancio 2023 /2025;
- Con l'art. 1 c. 775 della L. 197 del 29/12/2022 pubblicato sulla GURI SG n. 303 del 29/12/2022 S.O. n. 43, è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2023/2025 al 30/04/2023;

RICORDATO che

- l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:
Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

-il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

-come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

DATO ATTO che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Per verificare l'eventuale obbligo di iscrizione del Fondo garanzia debiti commerciali alla Missione 20 del Bilancio 2023-2025 gli enti che hanno rilevato disallineamenti tra i propri dati e quelli presenti in PCC potranno, pertanto, procedere prendendo a riferimento solo le proprie scritture contabili secondo le operazioni di seguito indicate:

1. Confronto tra l'ammontare del debito commerciale residuo al 31.12.2022 con quello risultante al 31.12.2021: o se ridotto di una quota pari almeno al 10% dello stock di debito 2021 non si iscrive il FGDC,

o se la riduzione dello stock di debito 2022 è inferiore al 10% dello stock 2021 o peggio non Vi è stata riduzione si procedere come al punto 2 di seguito illustrato.

2. Confronto tra lo stock di debito commerciale al 31.12.2022 con il totale delle fatture ricevute nel corso del 2022: o se lo stock di debito è pari al massimo al 5% del totale delle fatture ricevute non si iscrive il FGDC ,

o se lo stock di debito corrisponde ad un valore superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2022 si iscrive il FGDC,

3. tempo medio di pagamento superiore allo zero,
4. La quantificazione del FGDC è data dall'applicazione di un valore percentuale stabilito al comma 862;

“Viene corretto anche il successivo comma 862, con la precisazione che le somme eventualmente accantonate al Fondo confluiscono nella parte accantonata del risultato di esercizio e non nella sua parte libera.

CONSIDERATO CHE questo ente

- ha proceduto al riallineamento dei dati tra la PCC e le scritture contabili al 31/12/2022;

Verificato che

-dalle proprie scritture contabili, agli atti presso l'ufficio finanziario, si attestano alla data del 31.12.2022 i seguenti valori:

A	TOTALE DELLE FATTURE RICEVUTE nel 2022	€.	3.150.000,00
B	5% DEL TOTALE DELLE FATTURE RICEVUTE NEL 2022	€.	157.500,00
C	DEBITO COMMERCIALE RESIDUO AL 31 DICEMBRE 2022	€.	150.537,02
D	TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO ANNUO (- 11,24)	MENO	11,24

Risulta che :

- il debito commerciale residuo al 31 dicembre 2022 (C) non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevuto nell'anno 2022
- Il tempo medio di pagamento annuale non è superiore a 0 (zero)
- Si è proceduto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza trimestrale sul sito istituzionale dei suddetti dati.

Accertato che, sulla scorta dei valori estratti dalle contabilità dall'Ufficio Finanziario, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali a valere sul Bilancio Finanziario 2023/2025;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 1) di prendere atto che alla luce degli indicatori risultanti dai dati contabili dell'Ente , estratti dalle contabilità e congruenti con i dati sulla PCC , che questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali sull'esercizio 2023/2025;
- 2) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi degli obblighi di comunicazione e di trasparenza su Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANGIAPANE BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 07-03-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 07-03-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

CAPIGRUPPO N. DEL 07-03-2023

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-03-2023 perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni..

ORSOGNA, li 07-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANGIAPANE BARBARA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 07-03-2023

Il Segretario Comunale
MANGIAPANE BARBARA
